

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 18 dicembre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE KONATE AMARA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Città Di Gragnano e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Konate Amara, quantificate in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 7 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI TORREGROTTA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TIRRENIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 831 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GAMBINO GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Ordinanza.

3) RECLAMO N°. 28 DELLA SOCIETÀ US CLASSE CONTRO LA SOCIETÀ UC SINALUNGA ASD (EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL'ART. 14 CGS, (DANNI ARRECATI ALLA RETE DI RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "COMUNALE 1" DI CLASSE IN OCCASIONE DELLA GARA CLASSE – SINALUNGHESE DEL 10.6.2018 GARA DI SPAREGGIO 2° CLASSIFICATE CAMPIONATO DI ECCELLENZA).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone addebitarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Lupa Roma FC Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MISALE SANTINO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ACR Messina SSD arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Misale Santino, quantificate in € 100,00 (euro cento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANETTA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere per l'importo di € 2.200,00 (euro duemiladuecento/00) corrisposti con bonifico del 5.10.2018.

Conferma per il resto l'impugnata decisione.

Dispone addebitarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MELONI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Como 1907 Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della CAE – LND.

Nulla per la tassa.

8) RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ GS ARCONATESE 1926 SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ AC GOZZANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 133 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FINOTTI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Arconatese 1926 SSD arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N° 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Ordinanza.

10) RECLAMO N° 151 DELLA SOCIETÀ ASD ACIREALE CONTRO LA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA ARL - RICHIESTA INDENNIZZO PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA ALLA GARA DI COPPA ITALIA SERIE D – ACIREALE – MESSINA DEL 20.8.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla Società ASD Acireale, e per l'effetto, condanna la Società SSD ACR Messina ARL al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 4.541,95 (euro quattromilacinquecentoquarantuno/95).

Nulla per la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

11) RECLAMO N° 35 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GUIDI NICHOLAS, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

12) RECLAMO N° 36 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANDREANI FEDERICO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

13) RECLAMO N° 37 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LAMIONI NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CUOMO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Città Di Gela arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Cuomo Marco, quantificate in € 300,00 (euro trecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 41 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MOI DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Città Di Gela arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Moi Davide, quantificate in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 42 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 177 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PEZZUTI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

Conferma il pagamento della penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

17) RECLAMO N°. 43 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 182 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RETTA RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

Conferma il pagamento della penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 44 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 143 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LAURENZI MANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.
Conferma il pagamento della penale.
Dispone addebitarsi la tassa.

19) RECLAMO N°. 45 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 113 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BLAIR MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.
Conferma il pagamento della penale.
Dispone addebitarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DIEME LOUIS JEROME, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Nocerina 1910 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Dieme Louis Jerome, quantificate in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi la tassa.

21) RECLAMO N°. 49 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHETTINO ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Nocerina 1910 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Schettino Alberto, quantificate in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi la tassa.

22) RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BARCELLONA DANIELE, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Nocerina 1910 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Barcellona Daniele, quantificate in € 200,00 (euro duecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

23) RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CORDAZ ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Ordinanza.

24) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO RESIDUO – PREMIO RENDIMENTO – CALCIATORE MANCINI GIANLUCA – DERIVANTE DA ACCORDO DEL 1.8.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ammette il deposito della perizia prodotta dalla Società ACF Fiorentina Spa a firma del Prof. Buttignon e, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dalla Società ACF Fiorentina Spa.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Dispone incamerarsi la tassa.

**Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti**

Pubblicato in Roma il 19 dicembre 2018.

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Gabriele Gravina**